

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

## 1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno,  
ordinamento generale dello Stato e della Pubblica amministrazione)

61° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 10 MAGGIO 2000

(Pomeridiana)

Presidenza del presidente VILLONE

### INDICE

#### DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

**(4217) Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fratini; Di Bisceglie ed altri  
(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione* Pag. 2, 3, 5 e *passim*

* BORNACIN (AN) . . . . .	7
BOSI (CCD) . . . . .	7
DI PIETRO (Misto) . . . . .	8
FRANCESCHINI, <i>sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri</i> . . . . .	5, 8
* GUBERT (Misto) . . . . .	5, 7, 9

MAGNALBÒ (AN) . . . . .	Pag. 8
PINGGERA (Misto) . . . . .	2
* ROTELLI (Forza Italia) . . . . .	7, 8
SCHIFANI (Forza Italia) . . . . .	8
STIFFONI (Lega Forza Nord Padania) . . . . .	8

#### **(4566) Disposizioni per l'organizzazione del Vertice G8 a Genova**

(Discussione e rimessione all'Assemblea)

PRESIDENTE . . . . .	3
* BORNACIN (AN) . . . . .	3
GRILLO (Forza Italia) . . . . .	3

N. B. - L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore.

*I lavori hanno inizio alle ore 15,20.*

#### **DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**

**(4217) *Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Frattini; Di Bisceglie ed altri  
(Discussione e sospensione)

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni», già approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa del deputato Frattini; dei deputati Di Bisceglie, Giulietti, Alveti, Attili, Basso, Battaglia, Bonito, Buglio, Cappella, Carboni, Caruano, Chiusoli, Corsini, Dominici, Faggiano, Folena, Gatto, Giacco, Grignaffini, Lucà, Lucidi, Mariani, Maselli, Melandri, Migliavacca, Ruffino, Sabattini, Schietroma, Serafini e Soda.

Come i colleghi ricordano, il disegno di legge è stato già esaminato in sede referente dalla nostra Commissione che, il 23 marzo scorso, ne ha chiesto il trasferimento alla sede deliberante. La richiesta è stata accolta dal Presidente del Senato e quindi riprendiamo la discussione nella nuova sede.

Propongo di acquisire l'*iter* già svolto alla nuova fase procedurale.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Ricordo che nella seduta di ieri è stata ritirata la maggior parte degli emendamenti presentati al disegno di legge.

PINGGERA. Signor Presidente, mi riservo di presentare un emendamento all'articolo 10 e pertanto la prego di disporre una breve sospensione della seduta.

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione*. Sono sufficienti venti minuti?

PINGGERA. Venti minuti bastano.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Sospendiamo.

**(4566) *Disposizioni per l'organizzazione del Vertice G8 a Genova***  
(Rimessione all'Assemblea)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Disposizioni per l'organizzazione del Vertice G8 a Genova».

GRILLO. Signor Presidente, il presupposto della richiesta della sede deliberante era di velocizzare l'approvazione di questo provvedimento, ritenuto anche da parte nostra importante e da approvare al più presto. Proponiamo peraltro di approvare il disegno di legge in sede referente con l'impegno di discuterlo in Assemblea già nella riunione di domani, in modo da accorciare al massimo i tempi di approvazione di un provvedimento che anche a noi sta a cuore.

Pertanto, a nome del prescritto numero di senatori, chiediamo che l'esame del disegno di legge n. 4566 sia rimesso all'Assemblea.

BORNACIN. Signor Presidente, il Gruppo AN concorda con la proposta avanzata dal senatore Grillo. Ovviamente siamo d'accordo ad approvare sollecitamente il provvedimento, pur mantenendo la contrarietà alla sede deliberante.

PRESIDENTE. Comunico che mi è pervenuta, con il prescritto numero di firme, a norma del comma 2 dell'articolo 35 del Regolamento del Senato, la richiesta che il disegno di legge sia rimesso all'Assemblea.

Avverto che, conseguentemente, l'esame del disegno di legge proseguirà in sede referente.

*I lavori proseguono in altra sede dalle ore 15,25 alle ore 15,45.*

**(4217) Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Frattini; Di Bisceglie ed altri  
(Ripresa della discussione e rinvio)

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione*. Riprendiamo la discussione del disegno di legge n. 4217.

Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli.

## CAPO I.

### PRINCÌPI GENERALI

#### Art. 1.

*(Finalità ed ambito di applicazione)*

1. Le disposizioni della presente legge, in attuazione dei principi che regolano la trasparenza e l'efficacia dell'azione amministrativa, disciplinano le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni.

2. Ai fini della presente legge sono pubbliche amministrazioni quelle indicate all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

3. È fatta salva la disciplina vigente relativa alla pubblicità legale od obbligatoria degli atti pubblici.

4. Nel rispetto delle norme vigenti in tema di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di tutela della riservatezza dei dati personali e in conformità ai comportamenti richiesti dalle carte deontologiche, sono considerate attività di informazione e di comunicazione istituzionale quelle poste in essere in Italia o all'estero dai soggetti di cui al comma 2 e volte a conseguire:

a) l'informazione ai mezzi di comunicazione di massa, attraverso stampa, audiovisivi e strumenti telematici;

b) la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa;

c) la comunicazione interna realizzata nell'ambito di ciascun ente.

5. Le attività di informazione e di comunicazione sono, in particolare, finalizzate a:

a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione;

b) illustrare le attività delle istituzioni e il loro funzionamento;

c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza;

d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale;

e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi;

f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale, regionale, nazionale ed internazionale.

6. Le attività di informazione e di comunicazione istituzionale di cui alla presente legge non sono soggette ai limiti imposti in materia di pubblicità, sponsorizzazioni e offerte al pubblico.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Al comma 1, aggiungere, in fine, la parola: «statali».*

1.100

GUBERT

*Sopprimere il comma 6.*

1.200

GUBERT

GUBERT. Signor Presidente, l'emendamento 1.100 è molto semplice. Ritengo che siano sufficienti dei principi. Le regioni e i comuni possono espletare questa attività in base ai principi generali.

Per quanto riguarda l'emendamento 1.200, non si capisce perchè se un messaggio viene fatto ad altro scopo non può contenere messaggi di pubblicità oltre un certo limite e invece per la comunicazione istituzionale non si pone alcun limite. Semmai dovrebbe essere il contrario, i limiti pubblicitari per la comunicazione istituzionale dovrebbero essere più stringenti. Non so se davvero ritenete opportuno che per i messaggi della Presidenza del Consiglio le sponsorizzazioni commerciali possano eccedere rispetto ad altri casi.

FRANCESCHINI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 1.100 e 1.200.

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione*. In assenza del senatore Besostri, assumo le funzioni di relatore ed esprimo parere contrario sugli emendamenti 1.100 e 1.200.

*(Il Presidente accerta la presenza del numero legale)*

Metto ai voti l'emendamento 1.100, presentato dal senatore Gubert.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 1.200, presentato dal senatore Gubert.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'articolo 1.

**È approvato.**

Passiamo all'esame ed alla votazione dell'articolo 2.

Art. 2.

*(Forme, strumenti e prodotti)*

1. Le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni si esplicano, oltre che per mezzo di programmi previsti per la comunicazione istituzionale non pubblicitaria, anche attraverso la pubblicità, le distribuzioni o vendite promozionali, le affissioni, l'organizzazione di manifestazioni e la partecipazione a rassegne specialistiche, fiere e congressi.

2. Le attività di informazione e di comunicazione sono attuate con ogni mezzo di trasmissione idoneo ad assicurare la necessaria diffusione di messaggi, anche attraverso la strumentazione grafico-editoriale, le strutture informatiche, le funzioni di sportello, le reti civiche, le iniziative di comunicazione integrata e i sistemi telematici multimediali.

3. Con uno o più regolamenti, da comunicare alla Presidenza del Consiglio dei ministri e alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, le pubbliche amministrazioni provvedono alla diffusione delle modalità e delle forme di comunicazione a carattere pubblicitario, in attuazione delle norme vigenti in materia.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

#### Art. 3.

##### *(Messaggi di utilità sociale e di pubblico interesse)*

1. La Presidenza del Consiglio dei ministri determina i messaggi di utilità sociale ovvero di pubblico interesse, che la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo può trasmettere a titolo gratuito. Alla trasmissione di messaggi di pubblico interesse previsti dal presente comma sono riservati tempi non eccedenti il due per cento di ogni ora di programmazione e l'uno per cento dell'orario settimanale di programmazione di ciascuna rete. Le emittenti private, radiofoniche e televisive, hanno facoltà, ove autorizzate, di utilizzare tali messaggi per passaggi gratuiti.

2. Nelle concessioni per la radiodiffusione sonora e televisiva è prevista la riserva di tempi non eccedenti l'uno per cento dell'orario settimanale di programmazione per le stesse finalità e con le modalità di cui al comma 1.

3. Fatto salvo quanto stabilito dalla presente legge e dalle disposizioni relative alla comunicazione istituzionale non pubblicitaria, le concessionarie radiotelevisive e le società autorizzate possono, per finalità di esclusivo interesse sociale, trasmettere messaggi di utilità sociale.

4. I messaggi di cui al comma 3 non rientrano nel computo degli indici di affollamento giornaliero nè nel computo degli indici di affollamento orario stabiliti dal presente articolo. Il tempo di trasmissione dei messaggi non può, comunque, occupare più di quattro minuti per ogni giorno di trasmissione per singola concessionaria. Tali messaggi possono essere trasmessi gratuitamente; qualora non lo fossero, il prezzo degli spazi di comunicazione contenenti messaggi di utilità sociale non può essere superiore al cinquanta per cento del prezzo di listino ufficiale indicato dalla concessionaria.

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nelle trasmissioni nazionali; i Presidenti delle Regioni e i Presidenti delle Giunte regionali, definiscono, sentiti i responsabili regionali della concessionaria pubblica, i messaggi di pubblico interesse o di utilità sociale che la concessionaria pubblica può trasmettere a titolo gratuito nelle sue trasmissioni a diffusione regionale».*

3.100

GUBERT

GUBERT. L'articolo 3 dà la possibilità alla Presidenza del Consiglio dei ministri di determinare i messaggi di utilità sociale ovvero di pubblico interesse che la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo può trasmettere a titolo gratuito.

Tale attribuzione sembra fuori luogo per le trasmissioni regionali, per le quali invece tale compito dovrebbe essere delegato a mio avviso al Presidente della regione o delle due province autonome. Questo lo scopo del mio emendamento che stabilisce, quindi, che i Presidenti della regione e della giunta regionale definiscono, sentiti i responsabili regionali della concessionaria pubblica, i messaggi di pubblico interesse o di utilità sociale che la concessionaria pubblica può trasmettere a titolo gratuito nelle sue trasmissioni a diffusione regionale.

Auspico che coloro che si dichiarano regionalisti dimostrino di esserlo in questa occasione: mi sembra strano, d'altronde, che su un messaggio emesso nelle regioni Veneto, Trentino-Alto Adige o Lombardia debba esprimersi il Presidente del Consiglio dei ministri.

ROTELLI. Concordo con i rilievi espressi dal senatore Gubert e dichiaro il mio voto favorevole sull'emendamento in questione.

BOSI. Richiamo l'attenzione del Presidente e del rappresentante del Governo sugli emendamenti riferiti all'articolo 16, accantonati nella seduta di ieri in altra sede ed, in particolare, sull'emendamento 16.5 – che dichiaro di sottoscrivere – che risulterebbero ritirati o respinti. Ricordo che la soppressione di tali emendamenti provocherebbe notevoli conseguenze in ordine al ruolo della TV locali – che ci preoccupa molto – di cui d'altronde ho già fatto cenno.

BORNACIN. Mi associo alle considerazioni espresse dal senatore Bosi e ricordo che la mia parte politica condiziona all'approvazione dell'emendamento 16.5 il consenso alla trattazione del disegno di legge in sede deliberante.

Non abbiamo nulla in contrario alla trattazione del disegno di legge d'esame in sede deliberante ma vorremmo conoscere l'atteggiamento del relatore e del rappresentante del Governo sugli emendamenti da noi presentati.

SCHIFANI. Sottoscrivo l'emendamento 16.5. Vorrei, inoltre, ricordare al Presidente della Commissione come più volte, in occasione dell'esame di provvedimenti in sede deliberante, si sia partiti dal presupposto necessario ed indispensabile della massima convergenza di tutte le forze politiche sull'opportunità di procedere ad una immediata legiferazione.

Dichiaro, pertanto, la persistenza della volontà dei Gruppi del Polo a mantenere questo atteggiamento costruttivo per dare luogo ad una immediata attività legislativa in sede deliberante; di contro segnalo alla Commissione la valenza dirimente dell'emendamento 16.5, che riguarda un argomento cui riconosciamo importanza strategica ed in merito al quale vorrei conoscere il parere del relatore e del rappresentante del Governo.

DI PIETRO. Il relatore, senatore Besostri, in realtà era d'accordo?

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione*. Il relatore, di cui oggi svolgo le funzioni, ritiene che il provvedimento debba essere approvato così com'è.

Come ovviamente i colleghi comprendono, la decisione di trattare il disegno di legge in sede deliberante scaturisce da un accordo generale. Comprendo che siano possibili dei dissensi e ricordo che, in base al Regolamento, un determinato numero di membri della Commissione può avanzare la richiesta del trasferimento di esame del provvedimento dalla sede deliberante alla sede referente.

Prendo, comunque, atto che i Gruppi dell'opposizione condizionano il mantenimento della discussione del provvedimento in sede deliberante all'approvazione degli emendamenti 16.2 e 16.5, di identico contenuto.

STIFFONI. Sottoscrivo l'emendamento 16.5.

MAGNALBÒ. Signor Presidente, a nome del Gruppo AN vorrei ribadire quanto detto dal senatore Bornacin. Per noi l'approvazione di questo emendamento è pregiudiziale. Vorrei inoltre chiedere al Governo che cosa pensa in merito.

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione*. Senatore Magnalbò, ne parleremo quando arriveremo all'articolo 16.

Torniamo ora ad occuparci dell'articolo 3.

Il parere del relatore sull'emendamento 3.100 è contrario.

FRANCESCHINI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il parere del Governo è contrario.

ROTELLI. Signor Presidente, condivido l'osservazione del senatore Gubert e il suo emendamento. Provi a leggere l'articolo 3, comma 1, «La Presidenza del Consiglio dei ministri determina» – decide quali sono – «i messaggi ... che la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo» – cioè la RAI – «può trasmettere a titolo gratuito». Quindi la



Presidenza del Consiglio determina quali messaggi possono essere trasmessi e quali no, determina quali trasmettere a titolo gratuito e quali no. Un messaggio del presidente della regione Lombardia o della regione Lazio potrà essere ammesso alla trasmissione, ma forse a pagamento; altri messaggi, della regione Campania poniamo, potranno essere trasmessi a titolo gratuito. Si tratta di un meccanismo singolare. È del tutto evidente che non può essere così; deve essere stabilito quali messaggi del servizio pubblico radiotelevisivo devono essere trasmessi: per tutto il territorio nazionale dalla Presidenza del Consiglio e per il territorio della regione o della provincia autonoma dal presidente della regione o della provincia autonoma.

Quella dell'articolo 3 è una norma di accentramento della comunicazione, ma anche di accentramento finanziario. Infatti vi è la questione del «titolo gratuito».

Per tali motivi condivido in linea di principio l'emendamento del senatore Gubert.

GUBERT. Signor Presidente, ci sono tanti modi per condurre una discussione. Non voglio insegnare nulla a nessuno, però quando trattiamo questioni come quelle sollevate dall'emendamento 3.100, e il Governo e il relatore si limitano a dire: «parere negativo», senza spendere una parola nel merito, il proponente – che in questo caso sono io – non può che constatare che si va avanti a forza di numeri e che non c'è dialogo nella Commissione.

La sede deliberante in Commissione rappresenta un modo per rendere più facile il dialogo. Un comportamento come il vostro può rendersi indispensabile in Aula, ma in Commissione, dove siamo 20 o 30, si possono anche spendere due parole per motivare un parere contrario! Avrà conseguenze negative? Nel merito siete contrari? Certo, ciascuno fa il suo mestiere, ma devo manifestare il mio disagio per questo modo di procedere.

Invito coloro che hanno un minimo di coerenza nel difendere i poteri del livello regionale a non consegnare al Presidente del Consiglio dei ministri il potere di decidere sulle comunicazioni di utilità pubblica anche a livello regionale.

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione*. Metto ai voti l'emendamento 3.100, presentato dal senatore Gubert.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'articolo 3.

**È approvato.**

Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli successivi.

## Art. 4.

*(Formazione professionale)*

1. Le amministrazioni pubbliche individuano, nell'ambito delle proprie dotazioni organiche, il personale da adibire alle attività di informazione e di comunicazione e programmano la formazione, secondo modelli formativi individuati dal regolamento di cui all'articolo 5.

2. Le attività di formazione sono svolte dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione, secondo le disposizioni del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287, dalle scuole specializzate di altre amministrazioni centrali, dalle università, con particolare riferimento ai corsi di laurea in scienze della comunicazione e materie assimilate, dal Centro di formazione e studi (FORMEZ), nonché da strutture pubbliche e private con finalità formative che adottano i modelli di cui al comma 1.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

## Art. 5.

*(Regolamento)*

1. Con regolamento da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede alla individuazione dei titoli per l'accesso del personale da utilizzare presso le pubbliche amministrazioni per le attività di informazione e di comunicazione. Il medesimo regolamento prevede e disciplina altresì gli interventi formativi e di aggiornamento per il personale che già svolge attività di informazione e di comunicazione.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

## Art. 6.

*(Strutture)*

1. In conformità alla disciplina dettata dal presente Capo e, ove compatibili, in conformità alle norme degli articoli 11 e 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e relative disposizioni attuative, le attività di informazione si realizzano attraverso il portavoce e l'ufficio stampa e quelle di comunicazione attraverso l'ufficio

per le relazioni con il pubblico, nonché attraverso analoghe strutture quali gli sportelli per il cittadino, gli sportelli unici della pubblica amministrazione, gli sportelli polifunzionali e gli sportelli per le imprese.

2. Ciascuna amministrazione definisce, nell'ambito del proprio ordinamento degli uffici e del personale e nei limiti delle risorse disponibili, le strutture e i servizi finalizzati alle attività di informazione e comunicazione e al loro coordinamento, confermando, in sede di prima applicazione della presente legge, le funzioni di comunicazione e di informazione al personale che già le svolge.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Art. 7.

*(Portavoce)*

1. L'organo di vertice dell'amministrazione pubblica può essere coadiuvato da un portavoce, anche esterno all'amministrazione, con compiti di diretta collaborazione ai fini dei rapporti di carattere politico-istituzionale con gli organi di informazione. Il portavoce, incaricato dal medesimo organo, non può, per tutta la durata del relativo incarico, esercitare attività nei settori radiotelevisivo, del giornalismo, della stampa e delle relazioni pubbliche.

2. Al portavoce è attribuita una indennità determinata dall'organo di vertice nei limiti delle risorse disponibili appositamente iscritte in bilancio da ciascuna amministrazione per le medesime finalità.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Art. 8.

*(Ufficio per le relazioni con il pubblico)*

1. L'attività dell'ufficio per le relazioni con il pubblico è indirizzata ai cittadini singoli e associati.

2. Le pubbliche amministrazioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono, nell'esercizio della propria potestà regolamentare, alla ridefinizione dei compiti e alla riorganizzazione degli uffici per le relazioni con il pubblico secondo i seguenti criteri:

a) garantire l'esercizio dei diritti di informazione, di accesso e di partecipazione di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;

b) agevolare l'utilizzazione dei servizi offerti ai cittadini, anche attraverso l'illustrazione delle disposizioni normative e amministrative, e

l'informazione sulle strutture e sui compiti delle amministrazioni medesime;

c) promuovere l'adozione di sistemi di interconnessione telematica e coordinare le reti civiche;

d) attuare, mediante l'ascolto dei cittadini e la comunicazione interna, i processi di verifica della qualità dei servizi e di gradimento degli stessi da parte degli utenti;

e) garantire la reciproca informazione fra l'ufficio per le relazioni con il pubblico e le altre strutture operanti nell'amministrazione, nonché fra gli uffici per le relazioni con il pubblico delle varie amministrazioni.

3. Negli uffici per le relazioni con il pubblico l'individuazione e la regolamentazione dei profili professionali sono affidate alla contrattazione collettiva.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

#### Art. 9.

##### *(Uffici stampa)*

1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, possono dotarsi, anche in forma associata, di un ufficio stampa, la cui attività è in via prioritaria indirizzata ai mezzi di informazione di massa.

2. Gli uffici stampa sono costituiti da personale iscritto all'albo nazionale dei giornalisti. Tale dotazione di personale è costituita da dipendenti delle amministrazioni pubbliche, anche in posizione di comando o fuori ruolo, o da personale estraneo alla pubblica amministrazione in possesso dei titoli individuati dal regolamento di cui all'articolo 5, utilizzato con le modalità di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nei limiti delle risorse disponibili nei bilanci di ciascuna amministrazione per le medesime finalità.

3. L'ufficio stampa è diretto da un coordinatore, che assume la qualifica di capo ufficio stampa, il quale, sulla base delle direttive impartite dall'organo di vertice dell'amministrazione, cura i collegamenti con gli organi di informazione, assicurando il massimo grado di trasparenza, chiarezza e tempestività delle comunicazioni da fornire nelle materie di interesse dell'amministrazione.

4. I coordinatori e i componenti dell'ufficio stampa non possono esercitare, per tutta la durata dei relativi incarichi, attività professionali nei settori radiotelevisivo, del giornalismo, della stampa e delle relazioni pubbliche. Eventuali deroghe possono essere previste dalla contrattazione collettiva di cui al comma 5.

5. Negli uffici stampa l'individuazione e la regolamentazione dei profili professionali sono affidate alla contrattazione collettiva nell'ambito di una speciale area di contrattazione, con l'intervento delle organizzazioni rappresentative della categoria dei giornalisti. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge ad altra seduta.

*I lavori terminano alle ore 16,05.*

---

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

*Il Consigliere parlamentare dell'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici*

DOTT. GIANCARLO STAFFA





